



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 1801 del 7 agosto 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 15 luglio 2019, in relazione al ricorso n. 2390, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente rappresenta che nel dicembre del 2014, in occasione del pensionamento e della liquidazione del suo TFR, si rivolgeva all'Intermediario al fine di ricevere consigli in materia di investimenti. A tal proposito, ella sottolinea che una funzionaria della Banca, cui peraltro era legata da rapporti di parentela e nella quale riponeva estrema fiducia, le consigliava di sottoscrivere una serie di operazioni di acquisto aventi ad oggetto azioni ed obbligazioni dall'Intermediario medesimo emessi, per effetto del che la Ricorrente riferisce di aver aderito, nel dicembre 2014, ad un'operazione di aumento di capitale della Banca, sottoscrivendo azioni ed

obbligazioni; operazione replicata nel febbraio 2015, trovandosi così ad aver impiegato un controvalore complessivo pari a € 49.118,00, equivalente all'intero TFR ricevuto. Successivamente, nel febbraio 2016, al primo tentativo di liquidazione dell'investimento, Parte ricorrente si trovava, di fatto, obbligata a porre in vendita sul mercato i titoli, al prezzo di euro € 7,50 per azione (inferiore a quello di acquisto pari ad 8,95 euro), con evidente perdita economica; ciononostante, l'ordine impartito, confermato con una nuova richiesta di cessione anche nel marzo 2018, non veniva eseguito. Con riferimento all'operatività in parola, la Ricorrente lamenta plurime violazioni di obblighi di legge da parte dell'Intermediario, afferenti a quanto disposto (i) dall'art. 21 e ss. del Tuf ; (ii) dagli artt. 39, comma 1, 31-32- 40-42 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007; (iii) dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009; (iv) dall'art. 24-bis del Tuf, in quanto tale operatività le fu presentata come fruttuosa e priva di rischi, nonché di pronta liquidabilità, a fronte del che le furono fatte sottoscrivere clausole del tutto generiche relative alla conoscenza di documenti (scheda prodotto, fattori di rischio, prospetto e regolamento del prestito) pubblicati sul sito internet della Banca, senza fornire tuttavia adeguati e specifici chiarimenti al fine di verificare l'effettiva comprensione delle informazioni. Inoltre, tali investimenti venivano posti in essere senza alcuna consulenza preventiva e personalizzata (prevista, invece, dal contratto-quadro di intermediazione sottoscritto) e senza che si procedesse ad alcuna preventiva profilatura della cliente che tenesse conto delle sue specifiche esigenze, né ad una seria valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza dell'investimento, senza considerare che in occasione del suo pensionamento l'Intermediario si è astenuto dall'effettuare una nuova profilatura della cliente al fine di tenere conto del mutato contesto e delle sue nuove esigenze; profilatura poi eseguita al momento della prima richiesta di vendita inoltrata alla Banca e dalla quale emergeva il suo reale profilo di rischio ("basso") e l'assenza di pregressa esperienza in materia finanziaria, a riprova dell'incompatibilità dei prodotti in precedenza acquistati. Pertanto, la Ricorrente adisce l'ACF onde sentir: *"1) In via principale, previo accertamento della violazione degli artt. art. 21 ss T.U.F. , art. 39, comma 1, 31-32; 40-42 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente*

modificato ed integrato (c.d. Regolamento Intermediari) e Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009; artt. 28-29 Regolamento Consob 11522/98, dichiarare la nullità ovvero la risoluzione del contratto di sottoscrizione delle azioni ex art. 1453 cc, per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione dell'intero importo investito per la sottoscrizione del pacchetto azionario, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo, ovvero di altra somma, maggiore o minore, che risulterà giusta e provata, all'esito del procedimento; 2) In via subordinata, previo accertamento della violazione degli artt. art. 21 ss T.U.F. , art. 39, comma 1, 31-32; 40-42 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato (c.d. Regolamento Intermediari) e Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009; artt. 28-29 Regolamento Consob 11522/98, dichiarare l'annullamento del contratto per errore essenziale e/o dolo ai sensi degli artt. 1429 e 1439 cc e, per l'effetto condannare la Banca alla restituzione dell'intero importo investito per la sottoscrizione del pacchetto azionario, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 1224 cc e agli interessi legali dalla data dell'investimento al saldo; 3) In ulteriore subordine, previo accertamento della violazione degli artt. art. 21 ss T.U.F. , art. 39, comma 1, 31-32; 40-42 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato (c.d. Regolamento Intermediari) e Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009; artt. 28-29 Regolamento Consob 11522/98, condannare la Banca al risarcimento in favore della ricorrente del danno subito da quantificarsi nell'importo minimo di € 10.000,00 ovvero nel diverso eventuale maggiore o minore importo eventualmente risultante nel corso del procedimento, maggiore, pari al differenziale tra il valore del titolo moltiplicato per il numero dei titoli acquistati ed il valore presumibile di smobilizzo alla data odierna, oltre interessi, anche moratori e svalutazione monetaria dalla data dell'investimento al saldo”.

2. L'Intermediario, nelle proprie deduzioni, ricostruisce anzitutto i fatti occorsi e precisa che la Ricorrente risulta titolare di un contratto *dossier* titoli dal febbraio 2008, poi rinnovato in data 14.12.2010. In relazione al profilo di rischio di Parte Ricorrente,

la Banca rappresenta che alla data di sottoscrizione del contratto quadro di intermediazione finanziaria, alla cliente veniva sottoposto un questionario di profilatura da cui risultava un profilo di rischio medio-alto ed una esperienza finanziaria medio-alta; successivamente, in data 11.02.2014, veniva effettuata un'ulteriore profilatura, dalla quale risultava un profilo di rischio medio ed una esperienza finanziaria medio-alta. La Banca aggiunge che al momento dell'adesione alla compagine societaria, Parte ricorrente dichiarava espressamente di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nello statuto sociale e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio; inoltre, il set informativo e documentale sottoscritto da Parte ricorrente era del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento, tempo per tempo vigente e, di conseguenza, le operazioni ivi contemplate sono da ritenersi legittime. Dalle informazioni rilasciate dalla cliente nei questionari di profilatura circa l'esperienza finanziaria e la sua propensione al rischio, nonché alla luce del portafoglio complessivamente detenuto dalla stessa nel tempo emergerebbero, altresì, elementi del tutto coerenti con gli strumenti finanziari sottoscritti, di talché il nuovo più prudentiale profilo emerso dall'aggiornamento del questionario effettuato in data 3.2.2016 (due giorni prima di richiedere la cessione delle azioni) non può in alcun modo influire retroattivamente (né invalidare) le dichiarazioni rese in precedenza, atteso che le risposte fornite in fase di aggiornamento, proprio in forza della maturata volontà di procedere alla vendita delle azioni, sembrano volte a fare strumentalmente emergere un profilo di investimento più conservativo. L'Intermediario, inoltre, precisa che al momento della sottoscrizione, i titoli acquistati erano classificati dalla Banca, seguendo l'approccio previsto per tutti gli altri strumenti finanziari senza la previsione di specifici trattamenti "ad hoc", come strumenti a "rischio medio", quindi ampiamente sottoscrivibili dalla cliente. Inoltre, a detta dell'Intermediario, il ritardo nella cessione delle azioni non può essere ricondotto ad un proprio inadempimento contrattuale avendo egli istituito un "Mercato Interno" proprio allo scopo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta dei titoli, senza tuttavia assumere obblighi ulteriori. Del resto, *"in nessuna della documentazione citata né in altra documentazione consegnata alla clientela si fa riferimento all'impegno assunto dalla Banca ad evadere gli ordini di cessione... nel termine massimo di 90 giorni"*, in

quanto l'unico obbligo gravante sull'Intermediario era quello dell'evasione degli ordini di vendita delle azioni secondo un criterio cronologico, tanto che sul sistema di negoziazione interno, fino al suo funzionamento, sono risultati trattati gli ordini di cessione inseriti sino all'8.7.2015 mentre, a partire dal 30 giugno 2017 le azioni della Banca sono state ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf e il vecchio sistema di negoziazione è stato disattivato.

3. La Ricorrente non ha ritenuto di replicare.

DIRITTO

1. Occorre anzitutto rilevare che Parte ricorrente evoca “la nullità ovvero la risoluzione del contratto di sottoscrizione delle azioni ex art. 1453 cc” in ragione delle contestate violazioni della normativa di riferimento. Sul punto si evidenzia che la nullità delle operazioni d'investimento non può farsi, tuttavia, discendere da violazioni degli obblighi di condotta per come dedotti da Parte ricorrente posto che, come il Collegio ha già rilevato in precedenti decisioni seguendo l'orientamento dettato dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle Sentenze nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007, “la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c., comma 1” (v., tra le tante, decisioni nn. 509 del 1° giugno 2018 e n. 575 del 6 agosto 2018). Parimenti, per quanto attiene alla dedotta domanda di risoluzione, risulta di non dubbia evidenza che, anche ove l'inadempimento agli obblighi

concernenti la prestazione del servizio di investimento dovesse ritenersi sussistente in esito al presente giudizio, lo stesso non potrebbe costituire causa di risoluzione dei singoli contratti di acquisto degli strumenti finanziari. Ciò in quanto, come già affermato dal Collegio (cfr., *ex multis*, decisioni n. 138 del 5 dicembre 2017 e n. 150 del 13 dicembre 2017), *“gli inadempimenti del resistente agli obblighi di informazione del cliente, così come l’inadempimento all’obbligo di valutazione della coerenza delle operazioni di volta in volta eseguite con il suo profilo di rischio, sebbene condizionino la scelta di investimento del cliente si collocano, tuttavia, in un momento antecedente alle singole operazioni di acquisto, e dunque non possono operare come causa di risoluzione delle stesse ai sensi dell’art. 1453 c.c., tale rimedio presupponendo che l’inadempimento che vi dà causa inerisca direttamente al rapporto contrattuale che si vorrebbe risolvere, e non a un rapporto diverso, ancorché a esso in un certo senso presupposto”*.

2. Quanto, poi, alla richiesta, in subordine formulata, di annullamento dei contratti di acquisto per *“errore essenziale e/o dolo ai sensi degli artt. 1429 e 1439 cc,”*, non possono ravvisarsi nelle argomentazioni a tal fine prodotte da Parte ricorrente elementi sufficienti per configurarne la sussistenza ai sensi delle richiamate disposizioni, potendosi anche a tal riguardo richiamare brevemente quanto questo Collegio ha già rilevato in precedenti casi: *“ai fini dell’annullamento dell’operazioni investimento è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza del dolo o dell’errore essenziale e riconoscibile, non essendo sufficiente la mera allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza alle quali sono soggetti tipicamente gli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi d’investimento”* (decisione n. 402 del 24 aprile 2018).

3. Stante quanto sopra, ogni tutela richiesta deve allora ritenersi assorbita nella domanda risarcitoria.

Sotto tale profilo, stanti le evidenze disponibili in atti, il ricorso è da ritenersi fondato e va, dunque, accolto per le ragioni di seguito rappresentate.

Con riferimento alla doglianza relativa alla violazione degli obblighi informativi, Parte Resistente non ha fornito elementi atti a dimostrare di non avervi assolto in modo meramente formalistico. Il fatto che la cliente abbia dichiarato *“di conoscere ed*

accettare le disposizioni contenute nelle Statuto Sociale –di cui dichiara espressamente di aver preso visione - e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio” a nulla rileva, infatti, in senso esimente per il convenuto, in quanto “Il mero richiamo da parte dell’Intermediario alle norme statutarie, contenuto nel modulo di richiesta di sottoscrizione, non può infatti ritenersi sufficiente a tal fine. È evidente che le norme statutarie hanno una funzione del tutto diversa da quella di informare la clientela su natura, rischi e implicazioni dell’operazione e, pertanto, non possono assolvere alla funzione protettiva di cui alla disposizione citata” (decisione n. 384 del 18 aprile 2018).

Né la messa a disposizione del Prospetto Informativo può far ritenere di per sé assolta l’intera gamma degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore a carico dell’Intermediario, in quanto *“a differenza di quanto esplicitamente stabilito dall’art. 33 del Regolamento Intermediari con riguardo alle “Informazioni su OICR aperti”, non si può ritenere in via automatica che il Prospetto d’Offerta sia “idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti” dagli articoli 31 e 32 del Regolamento Intermediari. Tale documento, infatti, è predisposto dal soggetto che in qualità di emittente intende offrire al pubblico indistinto i propri strumenti finanziari, pubblico verso il quale opera in regime di parità di trattamento. Trattasi di informazione che viene fornita a cura dell’emittente, dunque, per ridurre le asimmetrie informative e consentire scelte di investimento consapevoli da parte di una generalità di interessati ma ciò non postula affatto che egli sia anche tenuto a “servire al meglio l’interesse” degli oblati. Per contro, gli obblighi informativi degli intermediari verso i propri clienti si inseriscono in un quadro normativo differente, la cui pietra angolare risiede proprio nella capacità di “servire al meglio l’interesse” del cliente, adattando la prestazione erogata in ragione delle specifiche caratteristiche del contraente (esperienza, conoscenza, obiettivi di investimento, situazione patrimoniale). Pertanto, le dichiarazioni riportate sul modulo di adesione ad un’offerta al pubblico di “accettare integralmente il contenuto del Prospetto” e “di aver preso visione dei fattori di rischio” possono costituire al più indici presuntivi del corretto operato dell’intermediario.” (decisioni n. 147 del 14 dicembre 2017, n. 111 del 16 novembre 2017, n. 34 del 3 agosto 2017).*

Con riferimento alla profilatura della Ricorrente, si evidenzia che i relativi questionari contengono elementi informativi tra loro non coerenti e incongruenti. In particolare, essi sono attestativi, dapprima, di un profilo di investitore con buona conoscenze ed esperienza in materia finanziaria, ancorchè riferita ad investimenti pregressi in titoli di titoli di stato e titoli (non azionari) dell'Intermediario, oltre che una propensione al rischio media, che in un secondo momento (vale a dire dopo l'esecuzione degli investimenti oggi contestati) subisce invece un *downgrading* complessivo, con basso profilo di rischio e titolo di studio "*inferiore al diploma di scuola superiore*", privo di competenze in ambito finanziario, che conosce solo strumenti semplici di tipo obbligazionario e con obiettivi di investimento a breve termine.

Oltre ciò, l'Intermediario sostiene che al momento degli acquisti di che trattasi i propri titoli, definiti come strumenti a rischio medio (analogo, dunque, al profilo all'epoca attribuito alla cliente), risultavano ampiamente sottoscrivibili dalla stessa. Al riguardo, però, va rilevato che non è stata versata in atti alcuna documentazione che dia conto della valutazione di adeguatezza/appropriatezza condotta, né risulta effettivamente prestato il servizio di consulenza, come invece contrattualmente pattuito.

Va, altresì, considerato in tale contesto che la corretta profilatura del prodotto finanziario da parte dell'Intermediario si pone come necessario presupposto logico della valutazione di adeguatezza, in quanto solo avendo preventivamente dato una valutazione al prodotto, e in particolare ai rischi ad esso sottesi, può valutarsi se lo stesso sia adatto al profilo di rischio del cliente. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che l'Intermediario valutava come "medio" il rischio delle proprie azioni fino al 30.06.2015, senza nessun tipo di indicazione in termini di liquidità, per poi elevarlo a "medio-alto" dal 31 dicembre 2015, quando compare la definizione di "titolo illiquido". Infine, a partire dal primo semestre 2016 viene riportato il riferimento "*Strumenti finanziari soggetti a bail-in*" e al 30.06.2017 l'indice di rischiosità diventa "alto". Sul punto questo Collegio ha già avuto modo di esprimersi criticamente "*con riguardo al fatto che l'indicatore di rischiosità attribuito alle azioni dell'Intermediario riportato nella rendicontazione periodica resa al Ricorrente tramite gli estratti conto del dossier titoli, fosse "medio" fino al 30 giugno 2015, per diventare poi, dal successivo 31 dicembre 2015, "medio-alto", trattandosi*

comunque di quote di capitale di rischio e anche di strumenti illiquidi, che espongono quindi il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, altresì, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli. Né può ritenersi convincente la tesi dell'Intermediario secondo cui al momento della sottoscrizione del cliente, in considerazione dei tempi medi di smobilizzo non superiori a 90 giorni, fosse corretta la valutazione di rischio "medio" e che l'innalzamento del rischio a "medio-alto" fosse giustificabile solo a partire dal secondo semestre 2015 in occasione dell'adozione di una nuova Policy di riferimento. Invero anche tale ultima valutazione del rischio non appare corretta a fronte del dato fornito dal medesimo intermediario, secondo cui a partire dal luglio del 2015 non ha trovato più esecuzione alcun ordine di vendita di tali azioni." (v., tra le tante, decisione n. 692 del 27 luglio 2018).

Con riferimento, poi, alla doglianza relativa alla violazione delle disposizioni di cui alla Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, appare dirimente la circostanza secondo cui la Banca, non considerando illiquidi i propri titoli azionari, ha implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi ivi previsti. Sul punto, il Collegio in analoghe occasioni ha affermato: *"la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido – come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [...] – è evidentemente preciso onere dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento*

degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell’effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l’ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione” (decisione n. 380 del 13 aprile 2018).

Con riferimento, infine, alle doglianze relative alla mancata cessione dei titoli per cui è controversia, i fatti posti a base di tale domanda, per come esplicitati nel ricorso, risultano sforniti di un idoneo supporto probatorio o anche solo indiziario, non potendosi ritenere sufficiente quanto asserito, ma non documentato nel ricorso stesso, né potendosi far discendere in capo all’odierno convenuto la responsabilità risarcitoria auspicata dalla Ricorrente dal solo fatto della mancata esecuzione dell’ordine di vendita impartito. In merito, infatti, va osservato che “... *mentre è onere dell’intermediario dimostrare di avere agito con tutta la diligenza richiesta, è onere del ricorrente fornire adeguata evidenza che la violazione che egli imputa all’intermediario medesimo gli abbia provocato un danno concreto ed attuale. Non avendo il ricorrente soddisfatto tale onere, il ricorso non può che ritenersi conclusivamente infondato*” (Decisione n. 1391 del 30 gennaio 2019).

Sulla base di quanto sopra rilevato, assorbente di ogni altro profilo violativo, e alla luce della previsione di cui all’art. 15, comma 2, del Regolamento ACF, il Collegio ritiene conclusivamente accertata la responsabilità, sotto il profilo risarcitorio del danno occorso, dell’Intermediario con riguardo alle carenze informative e comportamentali all’atto degli investimenti di che trattasi, e quantifica il danno occorso nei termini di seguito specificati.

Va anzitutto escluso dal perimetro del presente ricorso il controvalore dei titoli obbligazionari subordinati (€ 5.246,94), rispetto ai quali la Ricorrente non formula alcuna doglianza; al netto di ciò, l’importo complessivamente investito dalla Ricorrente risulta pari a € 29.919,85. Da tale importo occorre detrarre il valore delle azioni inserite nel *dossier* titoli della Ricorrente, attualmente quotate sul mercato HI-MTF e alle quali in base agli attuali valori (€ 2,38 per azione) risulta possibile attribuire il controvalore di € 7.956,34, per un importo finale pari dunque a € 21.963,51; somma, quest’ultima, che deve essere rivalutata dalla data dei singoli

investimenti alla data della presente decisione per € 819,32, oltre a interessi legali sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere in favore della Ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma di € 22.782,83, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali sino al soddisfo e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi